REGOLAMENTO (CEE) N. 2381/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1666/69 relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1666/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla svalutazione del franco francese (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/69 (3), gli importi delle sovvenzioni concesse all'importazione da Stati membri e da paesi terzi in Francia e gli importi di compensazione riscossi dalla Francia all'esportazione verso gli Stati membri e verso i paesi terzi sono stati fissati in modo forfettario per taluni prodotti del settore ;

considerando che l'importo fissato per i pezzi disossati congelati non nominati ha provocato una diminuzione delle esportazioni della Francia e perciò sembra troppo elevato tenuto conto inoltre della situazione attuale del mercato di tale prodotto ;

considerando che è opportuno ridurre la sovvenzione all'importazione e l'importo di compensazione all'esportazione del prodotto di cui sopra di 18,60 FF/100 kg di peso netto ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La sovvenzione e l'importo di compensazione che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1666/69 per il prodotto ripreso alla voce tariffaria 02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) sono portati a 49,45 FF/100 kg di peso netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 15.
(3) GU n. L 287 del 15. 11. 1969, pag. 28.